

ISTRUTTORIA PRE-MATRIMONIALE: COMPILAZIONE E “INCIDENTI” DI PERCORSO

Don Mario Bonsignori
Servizio per la disciplina dei Sacramenti

L'esame dei fidanzati è sicuramente uno dei momenti più importanti della preparazione «immediata» al matrimonio, perché siamo di fronte ad un atto che media un'immagine di Chiesa. Dopo un breve accenno al contesto giuridico e pastorale dell'esame dei fidanzati, vorrei proporre un'analisi dell'art. 10 del Decreto Generale della CEI sul Matrimonio Canonico, evidenziando alcuni problemi giuridici peculiari che l'esame dei fidanzati solleva ed, infine, fare un'analisi del formulario previsto per l'esame, ribadendo alcune avvertenze di carattere generale relative alla sua utilizzazione e affrontando alcuni casi problematici, che si potrebbero presentare proprio in occasione di tale esame.

Il contesto pastorale e normativo dell'esame dei fidanzati

Il temine “preparazione immediata” al matrimonio si è imposto a partire dall'Esortazione apostolica “Familiaris consortio” di Giovanni Paolo II (22 novembre 1981) sulla famiglia, documento che ha distinto fra una preparazione remota, una prossima e una, appunto, immediata nel cammino dei nubendi verso il matrimonio.

La FC non tratta specificatamente dell'esame dei fidanzati, ma dice solo che «la preparazione immediata a celebrare il sacramento del matrimonio deve aver luogo negli ultimi mesi e settimane che precedono le nozze...» (n. 66).

L'indicazione del Papa, trova una concretizzazione nel Codice di diritto canonico.

Il can. 1067 demanda alle Conferenze episcopali la redazione di norme in merito a molti adempimenti canonici da osservarsi prima della celebrazione delle nozze, in primo luogo proprio per quanto concerne l'esame dei fidanzati.

La Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto con il Decreto Generale sul Matrimonio Canonico, entrato in vigore il 17 febbraio 1991 (d'ora in poi: Decreto).

Dell'esame dei fidanzati e del suo contesto trattano l'art. 10 e la prima parte dell'art. 11.

In primo luogo il Decreto dichiara lo scopo dell'esame: esso è funzionale a garantire la libertà e l'integrità del consenso e la sua efficacia giuridica per assenza di impedimenti o condizioni: «L'esame dei nubendi è finalizzato a verificare la libertà e l'integrità del loro consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l'assenza di impedimenti o di condizioni» (art 10).

È uno strumento, dunque, tuttavia, di grande importanza, sia per il fine cui è indirizzato, che per il metodo secondo cui si svolge.

È volto a sollecitare, attraverso un franco dialogo, un'esplicita presa di coscienza e di responsabilità da parte dei nubendi.

Il Decreto prosegue indicando alcune modalità che debbono caratterizzare l'esame: «L'importanza e la serietà di questo adempimento domandano che esso sia fatto dal parroco con diligenza, interrogando separatamente i nubendi. Le risposte devono essere rese sotto vincolo di giuramento, verbalizzate e sottoscritte, e sono tutelate dal segreto d'ufficio» (art. 10 cit).

Cinque sono, dunque, le indicazioni metodologiche relative allo svolgimento dell'esame:

1. Un **particolare atteggiamento soggettivo** da parte di chi conduce l'esame: quello della **diligenza**. Indica il senso di intelligente responsabilità con cui si debbono adempiere gli obblighi inerenti ad un ufficio. L'operatore pastorale non è il puro esecutore materiale, bensì colui che ha a cuore il rispetto e la preoccupazione per il bene delle persone a favore delle quali svolge il proprio ufficio.
2. I nubendi devono essere **interrogati separatamente**: questa avvertenza è funzionale a garantire la piena libertà di espressione ad entrambi gli interessati.
3. Il **giuramento**, segno della solennità dell'atto e garanzia della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
4. La **redazione scritta di un verbale** dell'esame, che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti e che mira ad oggettivare (e rendere, se necessario in seguito, documentabile) l'accadimento di quell'esame e le intenzioni dichiarate dai nubendi nel corso di esso.

5. Il **segreto d'ufficio** cui sono assoggettate le risposte fornite in quella sede. Si tratta di un colloquio nel quale si entra a fondo nelle convinzioni religiose dei nubendi, nell'esplicitazione delle motivazioni che li guidano alle nozze, nell'analisi del modo in cui essi intendono impostare il proprio matrimonio e nella discussione dell'eventuali perplessità o difficoltà che incidono sulla loro decisione. È del tutto doveroso che su argomenti tanto personali sia garantito un riserbo particolarmente accurato.

Subito di seguito, il Decreto dà un'indicazione relativa al **tempo della sua effettuazione**: «Di norma l'esame dei nubendi conclude la preparazione immediata al matrimonio e **suppone la conclusione del corso per i fidanzati e l'avvenuta verifica dei documenti**» (art. 10).

Ci sono poi **due peculiari modalità concrete di esecuzione** dell'esame:

1. «Quando il parroco competente non può o **incontra difficoltà a interrogare entrambi i nubendi, deferisce ad altro parroco** il compito di interrogare uno dei contraenti, chiedendo che gli venga trasmesso in **busta chiusa il verbale, vidimato dalla curia diocesana**, se il parroco appartiene a un'altra diocesi (cf can. 1070).
2. All'occorrenza è consentito al parroco di **ricorrere ad un interprete**, della cui fedeltà sia certo, e che non può essere, in ogni caso, l'altra parte contraente» (art 10).

Il Decreto fissa un **termine per la validità temporale dell'esame** dei fidanzati: «Il verbale dell'esame dei nubendi ha valore per la durata di **sei mesi**» (art. 10). Infatti il trascorrere del tempo può apportare dei fatti nuovi. Ad es.: un matrimonio celebrato nel frattempo (non registrato su un certificato di battesimo troppo "datato"); una modifica nelle intenzioni o nelle condizioni in cui un determinato matrimonio viene affrontato....

Da qui nasce la necessità **l'esame dei fidanzati sia rinnovato se le nozze non sono state celebrate entro i sei mesi dall'esame** precedente.

Chi è **il soggetto cui è affidato l'esame dei fidanzati**?

L'art. 10 del Decreto parla genericamente di «parroco» o di «parroco competente».

La necessaria individuazione è operata dall'art. 4 del Decreto, che prevede che gli adempimenti preliminari alla celebrazione delle nozze siano di competenza del **parroco del domicilio**, di quello del **quasi domicilio**, oppure anche di quello della **dimora protratta per un mese di ciascuno dei due contraenti**, i quali possono liberamente scegliere a quale di essi rivolgersi.

Analisi di alcuni problemi circa l'esame dei fidanzati

Riprendiamo e approfondiamo alcune questioni di metodo.

L'interrogatorio separato

È quanto mai opportuno ribadire la necessità dell'*interrogatorio separato* dei nubendi.

Procedere diversamente significherebbe travisare il senso del colloquio e far venir meno **la possibilità di esprimersi con libertà su questioni delicate** (ad es.: il grado di spontaneità con cui si accede al matrimonio, eventuali perplessità verso i contenuti del matrimonio o verso l'altra parte, il timore che quest'ultima possa aver taciuto qualcosa di importante per giungere alle nozze...).

La presenza dell'altro può **condizionare** in modo assai rilevante **la libertà di espressione**.

Qualcuno potrebbe obiettare che i fidanzati, a quel punto, non dovrebbero aver nulla da nascondersi.

È vero! Ma questa argomentazione ignora che nella realtà si verificano dei **condizionamenti reciproci e ambientali** o che ci possono essere dei **fatti o dei dubbi e delle perplessità**, che si ha **vergogna a rivelare** persino di fronte al futuro coniuge.

Togliere la possibilità di aprirsi con una persona, come il parroco, che, tenuta al segreto, possa consigliare, chiarire ed eventualmente aiutare, è un'omissione gravemente imprudente.

Del resto, in ogni altra occasione (e anche, se vogliono, alla presenza dello stesso sacerdote), i fidanzati hanno tutta la possibilità di confrontarsi liberamente sul loro passato, sulle loro idee e progetti, sui punti non chiari o di non accordo fra loro.

Che ci sia, però, un momento istituzionalizzato in cui i fidanzati hanno la possibilità di farlo individualmente con il rappresentante ufficiale della comunità ecclesiale che li deve ammettere alle nozze, è ragionevole e necessario.

Il giuramento

All'inizio dell'esame deve essere compiuto il *giuramento*.

Il giuramento è l'**invocazione di Dio quale testimone della sincerità di chi afferma qualcosa** (cf can. 1199§1). Il giuramento **attesta la responsabilità del soggetto circa le proprie dichiarazioni** e rappresenta una **garanzia della loro veridicità**. La sua prestazione **rafforza** quella presunzione di **credibilità**, che deve essere tributata alla persona, che si esprime con la parola.

Si tratta di un **giuramento di tipo "assertorio"**, che ha **come oggetto la veridicità della dichiarazione che si rende**.

Tale presunzione di veridicità (che viene pur corroborata dal giuramento) **non** diventa, però, per ciò stesso, una **presunzione assoluta (*iuris et de iure*)**, che si ha quando si presume in modo assoluto e indiscutibile la corrispondenza fra ciò che è dichiarato e la realtà effettiva, e neanche si ammette la prova del contrario.

Nel nostro caso, pur essendo rafforzata dal giuramento, la presunzione di corrispondenza fra quanto dichiarato e la realtà effettiva **resta una presunzione semplice, che ammette sempre la prova diretta del contrario**.

Tale eventuale prova del contrario andrà **ricercata nel contesto di un processo giudiziario**, ove si mette in discussione la validità del patto nuziale (sostenendo, ad es.: che il fidanzato si sia sposato sotto costrizione, che abbia simulato il matrimonio, che abbia escluso qualche sua finalità o proprietà essenziale, che abbia perpetrato un inganno nei confronti dell'altro circa la propria personalità, per assicurarsene il consenso...).

Le dichiarazioni giurate delle parti possono avere in sede giudiziaria un **importante peso probatorio (addirittura pieno)**, laddove mancassero altri tipi di prova e a condizione che indizi e circostanze avallino in modo completo queste dichiarazioni.

Ci si trova così di fronte a due giuramenti resi dalla stessa persona ma con contenuti esattamente contrari.

Il fidanzato, ad esempio, potrebbe avere dichiarato in sede di esame di fidanzati di accettare il compito della generazione e dell'educazione dei figli, mentre, in sede di giudizio, potrebbe, al contrario, sostenere di avere escluso la generazione della prole.

Una delle due affermazioni è certamente falsa, dal momento che una persona non può contemporaneamente volere e disvolere lo stesso oggetto.

Sorge quindi il delicato problema di quale giuramento ritenere corrispondente alla verità.

Certamente il primo giuramento prestato (quello all'esame dei nubendi) non va sottovalutato e, anzi, normalmente **le dichiarazioni rese** in quella sede vengono **acquisite agli atti e contestate all'interessato in sede di deposizione giudiziale**, soprattutto se in quest'ultima egli affermi il contrario.

Il segreto d'ufficio

I contenuti dell'esame dei fidanzati e il verbale in cui essi sono oggettivati **sono sottoposti al segreto d'ufficio**.

Il segreto **obbliga colui che ha svolto l'esame** e anche **colui che è responsabile della conservazione del verbale** dell'esame medesimo, ossia il **responsabile dell'archivio**, parrocchiale (o diocesano), in cui esso è custodito.

Tale obbligo urge **nei confronti dei terzi**, sia persone fisiche sia istituzioni, **che non siano autorizzate a venire a conoscenza** di quei **contenuti** e in possesso di quel **verbale**.

È ragionevole sostenere che il segreto d'ufficio copra le dichiarazioni rilasciate anche in rapporto all'altra parte. Quindi: **quanto detto dal fidanzato deve restare segreto per la fidanzata e viceversa**.

Il *Decreto generale* della CEI in materia di tutela della buona fama e della riservatezza, richiamando il can. 487§2, stabilisce che «chiunque ha diritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o autentiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano» (art. 2§5,1° comma); ma il medesimo *Decreto* puntualizza, che dall'esercizio di tale diritto «sono esclusi i dati che, non provenendo dal richiedente, sono coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento

ovvero non sono separabili da quelli che concernono terzi e la cui riservatezza esige tutela» (2° comma).

Quindi nessuno dei nubendi ha titolo per conoscere quali siano state le dichiarazioni rese dall'altro in sede di esame dei fidanzati e neppure a ottenere copia del verbale dal quale risultino le risposte rese dall'altra parte nel corso del suo interrogatorio.

I soggetti autorizzati a conoscere i contenuti dell'esame dei fidanzati

Certamente **l'Ordinario del luogo** (d'ora in poi Odl), che esercita quella funzione di vigilanza sull'attività pastorale che gli è propria.

Certamente **il tribunale ecclesiastico** quando è investito di una questione matrimoniale, che renda necessaria l'acquisizione di quei documenti e informazioni.

Chi conduce queste due attività amministrativa e giudiziaria ha il diritto/dovere di acquisire tutti quei mezzi di informazione che siano leciti e utili per il conseguimento dello scopo istituzionale lui affidato (cf cann. 50 e 1527§1).

Colui che ha eseguito l'esame (o che anche solo ne conserva il verbale) non ha bisogno di alcuna autorizzazione o liberazione dal segreto da parte dei diretti interessati per esibire ai soggetti legittimati il verbale dell'esame dei fidanzati o per riferire di quanto detto e avvenuto in quel colloquio.

La possibilità, per chi conduce l'esame, di verificare con uno dei nubendi quanto detto dall'altro.

Facciamo un esempio. La fidanzata confida al parroco: «Il mio fidanzato dice che da me non vuole figli».

Può il parroco contestare questa dichiarazione al fidanzato, chiedendogli se è vero quanto detto dalla fidanzata e quale sia la ragione della sua eventuale volontà contraria alla prole?

Dubitando che ciò sia possibile, è più prudente seguire questa prassi: il parroco convoca il fidanzato informandolo che, nel colloquio con la fidanzata, è emersa una circostanza seria che non consente di procedere verso il matrimonio; egli dà un termine perché i due possano chiarirsi, invitandoli a tornare da lui alla scadenza del termine, portando le conclusioni del chiarimento.

Il problema può essere ripreso in colloqui sia individuali sia comuni (se il problema viene confermato dal fidanzato) del parroco con i nubendi. Se il tutto non è risolto alla scadenza data, il parroco deferisce la questione all'Odl (in concreto il Servizio di Curia), che potrebbe spingere a un livello ulteriore l'analisi del caso, operando le dovute verifiche e contestazioni delle rispettive dichiarazioni.

Ad ogni modo, anche laddove la difficoltà appaia risolta senza l'intervento dell'Ordinario e si proseguano i preparativi per le nozze, è bene che il parroco allegghi alla pratica prematrimoniale un'accurata relazione di quanto avvenuto, a futura memoria.

Il tempo in cui effettuare l'esame

L'ultima questione è quella connessa al **tempo più opportuno per la collocazione dell'esame dei fidanzati** all'interno del cammino di preparazione al matrimonio.

L'esame è da svolgersi **al termine del corso di preparazione dei fidanzati e terminata la raccolta dei documenti.**

Qualcuno afferma che sarebbe più opportuno anticipare il più possibile l'effettuazione dell'esame perché, avvicinandosi troppo alla data di celebrazione delle nozze, quando tutti i preparativi sono ormai perfezionati, l'influsso dell'aspettativa familiare e l'oggettivo peso sociale ed economico dei preparativi medesimi potrebbero trasformarsi in una circostanza che condiziona fortemente la libertà di espressione dei fidanzati in sede di esame.

Certo è un rischio non del tutto eliminabile; tuttavia, per ovviare il più possibile a questo pericolo, si potrebbe pensare di rivalutare in tal senso la «Domanda di matrimonio» (Mod. Ibis/ter), obbligatoria nelle nostre Diocesi lombarde.

Analisi del formulario dell'esame dei nubendi. Avvertenze, contenuti, problemi

Prendiamo ora in considerazione **il formulario in uso per l'esame dei fidanzati (Mod. I)**, formulario che, a seguito del Decreto, è stato tendenzialmente uniformato in tutta la nostra nazione.

Dopo alcune **premesse** circa le modalità della sua utilizzazione, prenderemo in considerazione in maniera analitica **le domande** in esso proposte, onde evidenziare quali esigenze esse si prefiggano di tutelare.

Premesse

1. Come già più volte si è messo in evidenza, l'esame consiste in un dialogo solenne e impegnativo e la domanda del verbalizzante e la risposta dell'interrogato. È molto importante che nel corso del dialogo siano effettivamente poste delle **domande** e che esse siano **chiare e adattate alla capacità di comprensione dell'interlocutore**. Se la domanda non è chiara e se l'interrogato non è messo in condizione di esprimersi su quanto corrisponde alle sue intenzioni, **non** si avrà un dialogo, ma **un monologo dell'esaminatore**, che finirà per verbalizzare come risposte quanto si immagina che l'interrogato voglia e debba dire. Per rispondere su questioni così delicate e coinvolgenti **occorre del tempo**, né la risposta può essere data immediatamente e in modo univoco, come in un *quiz*. L'interrogato avrà quindi bisogno di tempo e talvolta anche di un aiuto rispettoso e cordiale, per esprimere in modo compiuto la sua risposta.
2. Una seconda premessa concerne **il modo di verbalizzazione delle risposte**: dovrebbe essere **moderatamente estesa e riflettere il più possibile le stesse parole del dichiarante**. I **"sì"** e i **"no"** che si trovano spesso, esaminando i verbali, sono senza dubbio **sufficienti** da un punto di vista formale (ai fini dell'ammissione al matrimonio), **ma** non offrono una compiuta ricostruzione degli intendimenti del soggetto. Sebbene a questa estrema concisione inviti lo stesso modulo (perché lo spazio per la verbalizzazione delle risposte è molto esiguo), che ciò che conta non è tanto l'ampiezza delle risposte, quanto il loro coincidere con quanto effettivamente dichiarato dall'interessato.
3. Un'ultima premessa riguarda **l'opportunità di aggiungere all'esame** dei fidanzati e al fascicolo matrimoniale **delle note**, se nello svolgimento della pratica emergano delle difficoltà o circostanze che potrebbero far dubitare circa il positivo sviluppo dell'unione coniugale o la stessa validità del matrimonio. *Ad es.: timori prima detti e poi ritrattati; intenzioni poco "ortodosse" esternate e poi corrette, di fronte alla minacciata impossibilità di procedere da parte del parroco; circostanze che, anche se chiarite, possono lasciare qualche perplessità: relazioni sentimentali parallele al fidanzamento, difficoltà intervenute nel fidanzamento per uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, gioco d'azzardo o altre abitudini potenzialmente pericolose per la vita familiare....* Queste annotazioni del parroco potranno rivelarsi assai utili eventualmente in sede di giudizio, anche solo per confermare una situazione problematica al tempo delle nozze, esposta da una delle parti.

Analisi del formulario

L'esame vero e proprio, dopo una parte introduttiva nella quale devono risultare le modalità secondo le quali l'interrogante ha riconosciuto l'interrogato, nonché la prestazione del previsto giuramento, si suddivide in **tre sezioni**.

La I sezione ha come titolo *Stato libero* e consta di due domande:

1 “DOPO IL COMPIMENTO DEI SEDICI ANNI HA DIMORATO PER PIÙ DI UN ANNO IN ALTRA DIOCESI? DOVE?”.

2 “HA MAI CONTRATTO MATRIMONIO, ANCHE SOLO CIVILE? QUANDO E CON CHI? COME È CESSATO QUESTO VINCOLO? HA AVUTO FIGLI?”.

Queste domande hanno lo scopo di accertare lo stato libero dei nubendi, cioè l'assenza di un vincolo matrimoniale pre esistente che impedisce, ai sensi del can. 1085§1, il sorgere di quello che si sta preparando.

La nota 6 presente nel formulario afferma: «Le domande riguardanti lo stato libero non si devono mai tralasciare. Le risposte date valgono come “giuramento suppletorio”, quando non sia possibile avere la “prova testimoniale di stato libero”. Ma quando occorre produrre questa “prova testimoniale”? Quando il/la fidanzato/a dopo il compimento dei 16 anni di età ha dimorato per più di un anno (in forma continuativa) in una diocesi diversa da quella nella quale ha ora il suo domicilio canonico. Chi la deve acquisire? Il parroco che conduce l'istruttoria matrimoniale, mediante l'esame di due testi idonei (anche parenti dell'interessato (cf art 9 DGMC – Mod. V).

Un'**opportuna puntualizzazione** sul concetto di stato libero.

Qualche parroco ritiene (erroneamente) che il matrimonio di due persone non battezzate (celebrato in forma civile o anche nella forma religiosa loro propria [ad es. il matrimonio di due ebrei celebrato in sinagoga o di due buddisti celebrato in un tempio o di due islamici celebrato da un imam]), oppure il solo matrimonio civile di due battezzati acattolici occidentali [=non cattolici né ortodossi] sciolti mediante il divorzio civile non siano validi per la Chiesa cattolica, solo perché non sono stati celebrati «nella Chiesa (cattolica)» e che, conseguentemente, uno dei due soggetti, una volta divorziato civilmente, possa immediatamente risposarsi con un cattolico con la forma canonica.

Non dobbiamo dimenticare **la dottrina cattolica sul matrimonio come “istituto naturale” e la proprietà dell'indissolubilità che, di per sé, caratterizza ogni matrimonio valido, in qualsiasi forma celebrato.**

Se è vero che per un fedele latino e orientale (e ortodosso, armeno, copto...) la celebrazione solo civile di un matrimonio costituisce un attentato al matrimonio e non dà vita ad un valido vincolo matrimoniale, per i battezzati acattolici e per i non battezzati la celebrazione di un matrimonio secondo la forma cui essi sono tenuti (civile o religiosa che sia) produce un vincolo valido (e per sé, sino a prova contraria, indissolubile), che non viene certo eliminato da un successivo divorzio civile o da un qualsiasi provvedimento analogo.

Non tener conto di questo, potrebbe provocare grave incomodo ad fedeli, soprattutto quando siamo ormai in una avanzata fase di preparazione di un matrimonio canonico, che si scoprirà poi che non potrà essere poi celebrato o, quanto meno, dovrà essere differito fino all'acquisizione dell'effettivo stato libero. Venire a conoscenza delle cose per tempo, senza inutili reticenze da parte dei fidanzati o superficialità da parte del parroco, può, invece, suggerire comportamenti pastoralmente più opportuni, quali, ad es. la procedura di **scioglimento** di un tale matrimonio (non sacramentale) **in favorem fidei** della parte cattolica, procedimento che richiede un congruo tempo di istruzione della pratica e la grazia del Romano Pontefice.

La II sezione ha come titolo *Consenso matrimoniale*.

È la sezione di maggior importanza, dove l'indagine è certo più difficile, poiché entra a confronto con la libertà e con le intenzioni delle persone e anche più complessa, perché valutare il grado di libertà e le intenzioni degli individui è sempre un'impresa delicata.

La sezione comprende **otto domande, dalla 3 alla 10**: analizziamole.

La **domanda 3** affronta la **consapevolezza religiosa** in materia di matrimonio.

“PERCHÉ SCEGLIE DI SPOSARSI IN CHIESA? CREDE NEL MATRIMONIO COME SACRAMENTO? HA QUALCHE DIFFICOLTÀ NELL’ACCETTARE L’INSEGNAMENTO DELLA CHIESA SUL MATRIMONIO? QUALE?”.

Secondo la dottrina comune, per un battezzato l'**intenzione necessaria e sufficiente per celebrare un valido matrimonio** consiste nell'**intenzione di fare ciò che la Chiesa intende per matrimonio**, intenzione che comunemente si ritiene **coincidere con l'accettazione (= la non positiva esclusione) di quella che si definisce la struttura «naturale» del matrimonio.**

Se il battezzato possiede questa intenzione ha pure un'**intenzione sacramentale implicita.**

Se, invece, il battezzato mettesse in discussione la struttura «naturale» del matrimonio, non si potrebbe riconoscere nemmeno quell'intenzione sacramentale implicita.

Ovviamente la **questione della sacramentalità** del matrimonio **ha un significato solo per dei battezzati**, e per quei battezzati le cui confessioni considerano il matrimonio un sacramento.

Per dei non battezzati il discorso sulla sacramentalità del matrimonio **è, invece, fuori luogo**, sia perché non ha alcun senso accettare o escludere ciò che per me non sussiste, sia perché il matrimonio da loro contratto con una parte cattolica non sarà, comunque, un sacramento.

Anche per quei **battezzati in quelle confessioni acattoliche** che non riconoscono la sacramentalità del matrimonio (protestanti, anglicani...) il discorso sulla sacramentalità del matrimonio potrebbe avere pure poco rilievo.

Per quanto **il loro matrimonio con un cattolico** sia **“oggettivamente” un sacramento** (considerato dal **punto di vista cattolico**), per essi, però, **sogettivamente**, la dimensione della sacramentalità è priva di rilievo, perché per la loro confessione (della quale si deve supporre essi condividono i contenuti), appunto, **il matrimonio sacramento non è.**

Non è, tuttavia, da escludere la possibilità che questi battezzati acattolici **possano credere, a livello soggettivo, nella dimensione sacramentale e religiosa del matrimonio.**

Questo ci porta al “problema” pastorale del **grado di fede necessario per un battezzato nel contrarre matrimonio**, problema che si pone quando, nell'esame dei fidanzati, i pastori si trovano **spesso di fronte a dei battezzati senza pratica né formazione religiosa, dichiaratamente senza fede** o appartenenti a delle confessioni religiose che ritengono il matrimonio una questione puramente civile.

Se il parroco si trova di fronte a dei battezzati che non negano la struttura “naturale” del matrimonio e che non rifiutano esplicitamente la sua dimensione religiosa e sacramentale, siamo certamente in presenza di un'**intenzione sufficiente** per accedere alla celebrazione delle nozze perché si può dire che i nubendi accolgono il progetto di Dio sul matrimonio e, quindi, almeno implicitamente, acconsentono a ciò che la Chiesa intende fare quando celebra il matrimonio.

Al **parroco** spetta l'**obbligo** di adoperarsi per **far crescere una fede debole** (anche se sufficiente ai fini della celebrazione delle nozze); **non gli spetta**, invece, il diritto di **richiedere un grado di fede corrispondente alle sue personali visioni**, applicando un criterio difforme rispetto all'insegnamento ufficiale della Chiesa.

Se **il parroco** si trovasse di fronte a delle **difficoltà insuperabili** nel portare a compimento questa **verifica**, potrà far **ricorso all'Odl**, che potrà **integrarla secondo i mezzi più penetranti** in suo possesso (es.: far **incontrare il nubendo con una persona** particolarmente **esperta in materie teologiche o filosofiche**, per comprenderne meglio l'effettiva posizione; oppure **sospendere, in caso di grave dubbio e fintanto che esso non sia rimosso, la celebrazione delle nozze** [cf can. 1077§1]).

Giova fermarsi un momento su questa possibilità prevista nel primo paragrafo del can. 1077 perché potrebbe valere anche per altri eventuali passaggi problematici dell'istruttoria prematrimoniale.

Dicevamo che all'Odl è possibile, **per una causa grave e fintanto che essa perduri**, vietare la celebrazione di un determinato matrimonio.

Il **divieto non può**, quindi, essere **di carattere generale**, ma deve concernere **un matrimonio specifico** ed è **solo proibente, non invalidante**, l'eventuale matrimonio che venisse celebrato, nonostante il detto divieto.

Il **ricorso all'Ordinario** da parte del **parroco** deve essere quindi utilizzato quando questi si trovi **di fronte ad una difficoltà** che è **difficilmente inquadrabile** oppure **che eccede le sue possibilità di indagine** (sostanzialmente **il colloquio**, ripetuto, se necessario, coi nubendi e la richiesta della **documentazione matrimoniale prescritta**).

Se, invece, **il parroco raggiunge la certezza morale della non ammissibilità** dei nubendi alle nozze, **non deve ricorrere all'Ordinario**, ma deve **informare gli interessati** di tale conclusione, **illustrandone loro i motivi**.

Se **i nubendi** essi **non** resteranno **persuasi**, saranno eventualmente loro, a questo punto, a **ricorrere all'Ordinario**, chiedendo una **revisione** la modifica **della decisione del parroco**.

La **domanda 4** verte sul tema della **libertà nel contrarre** matrimonio:

“IL MATRIMONIO COMPORTA UNA DECISIONE PIENAMENTE LIBERA. SI SPOSA PER SUA SCELTA, LIBERAMENTE E PER AMORE, OPPURE È COSTRETTO DA QUALCHE NECESSITÀ? SI SENTE SPINTO AL MATRIMONIO DAI SUOI FAMIGLIARI O DA QUELLI DEL FIDANZATO (DELLA FIDANZATA)?”.

Lo scopo di questa domanda è quello di **tutelare la libertà “esterna” della scelta nuziale**.

Si potrebbe discutere se **una libertà «piena»** nelle decisioni umane (quindi, anche nella scelta matrimoniale) sia, **per sé, raggiungibile**, poiché ciascuno di noi è soggetto ad una serie di condizionamenti, che derivano dalla cultura, dai rapporti familiari e sociali, da altri... Senza entrare nel merito di questa affermazione, tuttavia, **l'ordinamento canonico intende tutelare una libertà esterna nella decisione nuziale rispetto all'azione di terze persone:**

- sia che si tratti di una **violenza fisica**, che priva della *humanitas* la prestazione del consenso dei fidanzati;
- sia che influenzi il consenso con una **violenza morale**, nel senso che i fidanzati si trovino in una situazione di pressione e di timore tali da indurli a decidersi per un matrimonio che, altrimenti, non avrebbe voluto.

Per questo il parroco dovrà cercare con molta pazienza di **approfondire la questione quando delle pressioni vengono dichiarate dai nubendi** o anche solo quando vi siano delle **circostanze ambientali che le possano fare sospettare** (ad es. una gravidanza).

È chiaro che non basta la gravidanza in sé e che nemmeno lo sposarsi poco volentieri a seguito di essa costituisce, per sé, un vizio del consenso (perché una persona può decidersi liberamente anche in contrasto coi propri desideri, programmi e progetti!); né sono sufficienti dei richiami a «fare il proprio dovere» (o cose del genere) per viziare la libertà di scelta.

Quindi, in presenza di casi del genere, il parroco dovrà con grande cautela e pazienza cercare di far luce sui sentimenti e sul grado di autonomia di decisione dei contraenti.

Tenendo conto della risposta alla domanda **le conclusioni potrebbero essere quattro:**

- **l'ammissione al matrimonio**, se il parroco ravvisa sufficienti condizioni di libertà nella scelta matrimoniale;
- **l'invito alle parti a chiarirsi fra loro, differendo a dopo questo chiarimento la decisione circa l'ammissione alle nozze;**
- **la non ammissione alle nozze**, se il parroco è convinto della sostanziale non libertà di uno dei contraenti;
- **il deferimento della questione all'Ordinario**, se occorre applicare dei mezzi di indagine più penetranti, tipo la contestazione all'altra parte di quanto dichiarato da uno dei nubendi.

Queste quattro alternative non specifiche solo per la domanda in questione sulla libertà matrimoniale, ma costituiscono delle linee di condotta e degli esiti possibili per ciascuno dei punti sottoposti all'indagine prematrimoniale e, quindi, nel proseguo della nostra trattazione non saranno ogni volta integralmente ripetute.

La **domanda 5** concerne l'accettazione sia della **proprietà essenziale della unità del matrimonio**, sia del **dovere della fedeltà coniugale**.

“IL MATRIMONIO È UNA COMUNIONE DI VITA TRA UN UOMO E UNA DONNA. VUOLE IL MATRIMONIO COME UNICO E SI IMPEGNA ALLA FEDELTÀ CONIUGALE?»”.

La dottrina e giurisprudenza canoniche attuali hanno chiarito in maniera definitiva che **unità e fedeltà sono due realtà differenti**.

L'unità è una delle proprietà essenziali del matrimonio ai sensi del can. 1056 e **afferma il principio della “monogamia”**.

Per la dottrina cattolica è inammissibile una poligamia simultanea: ossia **non può esistere nella medesima unità di tempo più di un legame coniugale**.

Il vincolo che deriva da un matrimonio valido costituisce, quindi, un impedimento al valido sorgere di un nuovo matrimonio (can. 1085§1).

Viene invece ritenuta lecita quella che qualcuno definisce la “poligamia successiva”, cioè la possibilità di contrarre nuove nozze dopo la morte del coniuge, che fa cessare il vincolo matrimoniale, oppure dopo lo scioglimento di un vincolo valido e sacramentale.

Un matrimonio celebrato validamente (*rato et consummato*) e sacramentalmente non può essere sciolto da nessuna autorità umana, se non dalla morte di uno dei coniugi. (Non si confonda lo scioglimento del vincolo matrimoniale con la dichiarazione di nullità del medesimo matrimoniale sentenziato da un Tribunale ecclesiastico)

Un matrimonio celebrato validamente (*rato*) ma non consummato può essere sciolto (dispensato) solo dal Romano Pontefice (cf can. 1142).

Un matrimonio valido ma non sacramentale può essere sciolto:

- applicando il cosiddetto “**privilegio paolino**” (cf cann. 1143-1147). Si tratta dello sviluppo del passo biblico di 1Cor 7,12-16 e si applica solo nel caso di un *matrimonio celebrato fra due non battezzati (naturale)*, dei quali *uno solo* di essi in seguito *si converta*, ricevendo un valido *battesimo* (non solo nella Chiesa cattolica) e solo a condizione che *l'altro coniuge non voglia convertirsi* a sua volta e spontaneamente *non voglia più coabitare col battezzato* oppure *ci voglia coabitare ma ponendolo in occasione prossima di peccato e di vita contraria alla fede cristiana abbracciata*. Di questo atteggiamento di colui che non si converte deve constare pubblicamente attraverso una “*interpellazione*”, adempiuta la quale *il matrimonio naturale viene sciolto dalla celebrazione del nuovo matrimonio* (normalmente sacramentale [ma talora anche no]) al quale l'OdI ha ammesso il battezzato.
- Nel caso del **neofita poligamo** (cf can. 1148). È il caso di un *coniuge (maschio o femmina) poligamo* che diviene catecumeno e *riceve il battesimo*. Non potendo sostenere oltre la poligamia (che è contraria alla proprietà essenziale dell'unità matrimoniale) *gli si dà la possibilità di scegliere una comparte*, non necessariamente la prima sposata, con l'*obbligo di cessare la coabitazione e il tratto coniugale con le altre comparti*, ma mantenendo l'*obbligo di provvedere alle loro necessità materiali* per senso di giustizia e *contraendo con la comparte scelta un valido matrimonio nella forma canonica*.
- Nel caso del **neofita sottoposto a prigionia e persecuzione che gli impediscano la vita comune col coniuge** (cf can. 1149). Si tratta di *una parte che si battezza nella Chiesa cattolica dopo le nozze e che, a causa della persecuzione* (cui segue la *prigionia e/o deportazione*), sia *impossibilitato a continuare o riprendere la vita coniugale*. La permanenza in tale stato e la non sacramentalità del primo vincolo matrimoniale sono due elementi ritenuti sufficienti per *concedere la celebrazione di un nuovo matrimonio nella forma canonica*, che scioglie il vincolo naturale precedente.
- Nel caso di **scioglimento in favore della fede** (cf. quanto detto sopra alla domanda 1-2).

Nel solo caso nel solo caso del “privilegio paolino” lo scioglimento agisce *ope legis*; negli altri casi attraverso un provvedimento riservato al Romano Pontefice.

Interrogare oggi i fidanzati sull'accettazione del principio della monogamia matrimoniale potrebbe sembrare superfluo o addirittura antistorico, dal momento che esso si è ormai affermato nelle società occidentali.

Tuttavia i fenomeni di immigrazione di popolazioni di cultura e di religioni molto differenti ripropongono con forza questo problema. Quindi, soprattutto in certi tipi di matrimonio

interreligioso con persone provenienti da contesti antropologici differenti dal nostro contesto, non sarà inutile approfondire adeguatamente tale argomento.

La **fedeltà coniugale** è la **conseguenza della donazione esclusiva** della propria persona al coniuge nella prospettiva coniugale e consiste nel **dovere (morale e giuridico insieme) di astenersi da relazioni sessuali con persone diverse dal coniuge**.

L'intenzione di contrarre matrimonio senza obbligarsi ad essere fedele, **magari presumendo di mantenere il diritto di intrattenere relazioni sessuali con altre persone**, costituisce un **difetto volontario del consenso**, che produce la **nullità del matrimonio**.

Quindi, soprattutto se consta che durante il **fidanzamento** ci sono stati **problemi di fedeltà** o addirittura uno dei due abbia **cultivato una relazione parallela a quella con il fidanzato/a**, occorrerà che il parroco affronti con la dovuta ocularità e chiarezza la questione.

Il chiarimento sarà necessario sia nel caso **che** queste infedeltà (o relazioni) **abbiano coinvolto l'aspetto specificamente sessuale sia anche** nel caso di relazioni **sentimentali/amorose** che non siano scese sul piano delle intimità fisiche.

Sono situazioni ambigue, che possono nascondere intenzioni contrarie alla validità del patto nuziale e comunque possono riflettersi sfavorevolmente sull'andamento della vita coniugale.

I possibili esiti dell'indagine sono i quattro già noti e segnalati più sopra (cf. domanda n. 4).

A tema nella **domanda 6** è quella **proprietà essenziale del matrimonio** che è la **indissolubilità**.

«È VOLERE DI DIO CHE IL VINCOLO MATRIMONIALE DURI FINO ALLA MORTE DI UNO DEI CONIUGI. VUOLE IL MATRIMONIO COME INDISSOLUBILE E QUINDI ESCLUDE DI SCIOGLIERLO MEDIANTE IL DIVORZIO?».

L'**indissolubilità** è una **caratteristica che appartiene ad ogni matrimonio valido**, da chiunque e **in qualsiasi forma lecita celebrato**.

Il fatto che **gli sposi** siano **due battezzati** e che, quindi costituiscono un patto nuziale **sacramentale**, rafforza ulteriormente questa caratteristica, facendole assumere una ***peculiaris firmitas*** (cf can. 1056).

Se è vero che solo i fidanzati possono costituire con il loro consenso il matrimonio, nel farlo essi, però, perdono ogni potere di disposizione sul vincolo, che non possono più revocare o ritenere cessato.

Contrarre il matrimonio ricusando la caratteristica dell'indissolubilità del matrimonio costituisce un difetto del consenso e comporta la nullità del matrimonio.

L'esclusione dell'indissolubilità può avvenire **in modo esplicito o implicito**:

- in modo esplicito **rifiutando direttamente** di contrarre **un vincolo indissolubile**;
- in modo implicito **rifiutandolo indirettamente** (ad es. **mantenendo una "riserva mentale" di divorziare in caso di cattivo esito del matrimonio**).

Tant'è vero che la nostra domanda prende in considerazione non solo il rifiuto diretto dell'indissolubilità, ma anche la riserva di divorzio, che è la sua forma di rifiuto indiretto più comune.

Se si auspica che nessuno si sposi per divorziare, ci può essere, però, qualcuno che si sposa già programmando di poter divorziare, se il matrimonio non lo soddisfa più oppure quando se trova un'alternativa migliore.

Se quasi nessuno oggi dichiara apertamente una specifica **riserva divorzista**, perché in questo caso sarebbe impossibile ammettere alle nozze, spesso, però, i fidanzati esprimono **una mentalità divorzista**, cioè la condivisione di idee che affermano che non sia possibile assumere impegni perpetui; mentalità che spesso si accompagna con la «realizzazione» e il «benessere» come supremi valori esistenziali di riferimento e perseguimento.

Ma, **attenzione!** Perché si possa parlare di nullità matrimoniale occorre **non solo una generica concezione erronea ma uno specifico atto della volontà**, riferito al matrimonio che in concreto si vuole contrarre.

L'insegnamento della Chiesa ha raggiunto in merito una posizione equilibrata: **la mentalità divorzistica** (che è una falsa concezione dell'istituto matrimoniale, seppur limitatamente ad una sua caratteristica) **non è da sola** ordinariamente **sufficiente a causare l'esclusione della indissolubilità**; perché ciò si verifichi **occorre un atto positivo** (cioè effettivo) **della volontà**.

Di fronte, quindi, ad uno dei nubendi che manifesti una mentalità divorzista, il parroco dovrà **cercare di comprendere se tale mentalità sia condivisa soltanto in genere** (ad esempio per motivi di tolleranza), **oppure se sia coltivata anche in specie**, ossia concretamente riferita anche solo eventualmente anche **al proprio matrimonio**.

Nel primo caso dovrà ammettere alle nozze; nel secondo non lo potrà fare.

Nel cercare di comprendere a pieno le intenzioni dell'interessato, l'esaminatore dovrà **sforzarsi di cogliere quale sia il suo progetto di vita** (ad es. se quello di un'unione stabile oppure solo temporanea) dovrà **distinguere fra la previsione e la paura di un'infausta conclusione del matrimonio e la volontà premeditata di scioglierlo** in quel caso.

Distingua anche fra una volontà di un'eventuale sola separazione (interruzione della vita comune, ma riconoscendo la permanenza del vincolo) o la pretesa, invece, di poter sciogliere il vincolo coniugale medesimo.

Se il parroco riscontra in un soggetto un "errore radicato" a favore dello scioglimento del matrimonio, non dovrebbe procedere ad assistere alle nozze. Tuttavia, dati i margini di incertezza che possono sussistere in una simile valutazione, può essere opportuno un ricorso all'Odl nei termini già illustrati.

La **domanda 7** sottolinea le **due finalità** intrinseche, **istituzionali** (come dichiara il can. 1055§1), del matrimonio: il ***bene dei coniugi*** e la ***procreazione ed educazione della prole***.

«IL MATRIMONIO È DI SUA NATURA ORDINATO AL BENE DEI CONIUGI, ALLA PROCREAZIONE ED EDUCAZIONE DELLA PROLE. ACCETTA IL COMPITO DELLA PATERNITÀ (MATERNITÀ), SENZA ESCLUDERE IL BENE DELLA PROCREAZIONE? INTENDE DARE AI FIGLI UN'EDUCAZIONE CATTOLICA?».

La prima cosa da osservare è che se anche il ***bonum coniugum*** viene enunciato nella premessa alla domanda, in realtà non è fatto oggetto specifico né di questa né di alcuna altra domanda.

Forse ciò può dipendere da una certa qual difficoltà a determinare in modo preciso quali siano i contenuti dell'ordinazione del matrimonio al "bene dei coniugi".

Possiamo individuarli nel ***mutuo aiuto e rispetto*** e nel ***completamento affettivo, sessuale (secondo natura) e morale***. Ragion per cui, si potrebbe anche aggiungere alle domande previste una serie di quesiti del genere:

«Si impegna a riconoscere e rispettare l'altro come suo coniuge? Si impegna ad aiutarlo, materialmente e spiritualmente, nelle varie circostanze della vita? Si impegna a vivere con lui l'affetto e la sessualità in modo rispettoso della persona umana e della sua dignità?».

Il resto della domanda si concentra sull'altra finalità istituzionale del matrimonio, il ***bonum prolis*** e sonda principalmente la disponibilità alla generazione dei figli.

Anche in questa linea potrebbero manifestarsi delle difficoltà.

Non vi è dubbio che l'esplicita manifestazione della volontà di non avere figli nel matrimonio impedisce la celebrazione delle nozze e la prosecuzione dell'istruttoria matrimoniale.

Ma può capitare che il parroco si trovi in **imbarazzo nel distinguere**, nella risposta dei nubendi, **tra un rimando della generazione ed una vera e propria esclusione della prole**, soprattutto quando il rimando viene formulato in una maniera così condizionata, che può mascherare una reale preclusione alla disponibilità a procreare.

Di solito chi è disposto ad avere figli solo a determinate condizioni, che egli stesso si riserva di verificare, è anche potenzialmente disposto a perpetuare in infinito questo rifiuto iniziale, se appena appena questa condizione desiderata non si verifica.

In questo caso è **opportuno sollecitare il chiarimento fra i nubendi**, riservandosi la decisione circa l'ammissione alle nozze successivamente ad esso; oppure **ricorrere all'Ordinario**, soprattutto laddove non sia agevole comprendere a fondo l'esatta intenzione dei contraenti.

Allo stesso modo si dovrebbe procedere al ricorso all'Ordinario nel caso di quei nubendi che dichiarassero sì di essere intenzionati ad avere figli, ma solo adottivi, oppure tramite mezzi artificiali (ad es. perché consapevoli della propria sterilità o di situazioni tipo la sieropositività da virus HIV).

Anche solo la necessità di conoscenze medico/tecniche aggiornate in merito alle procedure accennate consiglia questo tipo di ricorso.

Meno rilevante per la validità del matrimonio è, invece, la prospettiva accennata nella domanda dell'**educazione cattolica della prole**.

Seppure essa sia un **dovere grave per i genitori cattolici** (cf cann. 226§2 e 793), è **discusso** in dottrina **che dalla sua esclusione derivi la nullità del matrimonio**.

Che un tale impegno non sia essenziale per la validità di un matrimonio, discende, del resto, dalla disciplina dei matrimoni misti, nei quali alla parte acattolica (battezzata o meno che sia) si richiede solo di essere consapevole dell'impegno preso dal coniuge cattolico e di fare il possibile in ordine al battesimo e all'educazione cattolica dei figli (cf cann. 1086 e 1124-1125).

La **domanda 8** solleva il problema delicato delle eventuali **condizioni** rilevanti sull'efficacia del consenso matrimoniale.

«PONE CONDIZIONI AL MATRIMONIO? QUALI?».

La problematica è delicata, anche solo per il fatto che i due Codici attualmente in vigore per la Chiesa cattolica, latina ed orientale, presentano una disciplina diversa.

Il Codice orientale considera invalidante ogni tipo di condizione posta al consenso matrimoniale (cf can. 826 CCEO); quello latino considera invalidante *eo ipso* **la condizione propria**, cioè **quella chiamata de futuro**; mentre solo eventualmente le **condizioni improprie** (denominate **de praeterito** e **de praesenti** [cf can. 1102§§1-2]), solo se si verifica o meno il fatto dedotto in condizione.

In realtà il **concetto** di "condizione" **non è semplice da comprendere in astratto** ed è, spesso, assai **difficile da distinguere in concreto**.

Per semplificare diremo che la condizione *de futuro* consiste nel **far dipendere l'efficacia del consenso matrimoniale, che si pone, da un fatto ad esso esterno, un fatto futuro e incerto, nell'attesa della verifica del quale, l'efficacia del consenso rimane sospesa**.

Tale **condizione** potrebbe essere intesa come "**sospensiva**" del matrimonio (ad es.: "*il mio matrimonio verrà da me considerato valido e vincolante solo quando e se tu entrerai in possesso, ereditandole, delle ricchezze dei tuoi genitori*") oppure "**risolutiva**" (ad es.: "*se non avremo figli entro cinque anni dalla data del matrimonio, non mi considererò più sposato con te*").

Un **ulteriore difficoltà** nella comprensione della condizione si ha quando **il fatto sottoposto a condizione** si deve verificare **non in un tempo relativamente breve e non in un evento determinato, ma** consiste in **un comportamento** che ci si aspetta che l'altro tenga volontariamente e **magari per un tempo indefinito** (ad es.: "*ti sposo a condizione che tu non faccia uso o abuso nel matrimonio di alcool o di sostanze stupefacenti*").

Nella condizione **de praeterito** e **de praesenti**, invece, **il fatto** sottoposto a condizione **si è già verificato**, ma **il soggetto** che pone la condizione **non ne conosce gli esatti termini**, anche se intende, tuttavia, legare l'efficacia del proprio consenso matrimoniale alla sua effettiva consistenza (ad es.: "*mi hai detto che sei incinta e che il figlio è mio ma io condiziono la validità del mio matrimonio al fatto che il figlio sia effettivamente mio e non di un altro*").

In questo caso il consenso sarà immediatamente efficace (e il matrimonio valido) se il nubendo è veramente il padre del nascituro; sarà invece inefficace (e quindi il matrimonio invalido) nel caso che egli non lo sia.

Ovviamente per porre una condizione occorre avere un dubbio (ad es.: *che il fidanzato possa tornare a drogarsi o a bere; che la fidanzata sia incinta di un altro*).

Alla luce di quanto detto, quando uno o entrambi i fidanzati parlassero di «condizione», **il parroco dovrà anzitutto cercare di comprendere esattamente cosa i nubendi intendano**.

Nel caso si tratti di **una condizione in senso proprio, de futuro, dovrà interrompere la pratica matrimoniale e non potrà procedere alle nozze**, data la loro sicura invalidità.

In caso, invece, di una **condizione impropria** dovrà **sconsigliare le nozze** stesse e, comunque, **rivolgersi all'Odl**, sia per la delicatezza in sé del caso, sia perché lo stesso Codice (can. 1102§3) dispone che **una condizione de praeterito o de praesenti può essere apposta solo con la sua licenza scritta**.

La **domanda 9** sollecita una presa di coscienza e di responsabilità circa **le intenzioni matrimoniali dell'altra parte**:

«LA SUA FIDANZATA (IL SUO FIDANZATO) ACCETTA IL MATRIMONIO-SACRAMENTO COME UNICO E INDISSOLUBILE, OPPURE HA QUALCHE RISERVA IN PROPOSITO (INFEDELTÀ, DIVORZIO)? È SICURO (A) CHE SPOSA LEI LIBERAMENTE E PER AMORE?».

In realtà la domanda tocca i soli punti della libertà del consenso e dell'accettazione delle proprietà essenziali del matrimonio.

La prospettiva delle finalità istituzionali viene del tutto trascurata: non solo quella del *bonum coniugum*, ma anche quella del *bonum prolis*.

Ad ogni modo è del tutto evidente che chi conduce l'esame dei fidanzati può estendere la verifica della conoscenza del nubendo/a in rapporto alle intenzioni matrimoniali dell'altra parte anche alle finalità intrinseche del matrimonio.

La **domanda 10** così recita:

«NEL FIDANZAMENTO HA AVUTO MOTIVI PER DUBITARE DELLA RIUSCITA DEL SUO MATRIMONIO? HA TENUTO NASCOSTO QUALCOSA CHE POSSA TURBARE GRAVEMENTE LA VITA CONIUGALE?».

Questi dubbi possono essere alla base non solo di una condizione (cf domanda n. 8), ma anche di un'esclusione, del tipo:

nel nostro fidanzamento abbiamo molto litigato; ci siamo presi e lasciati più volte; quindi non mi impegno in un vincolo coniugale, perché penso che l'unione possa fallire. Oppure: Il mio fidanzato è molto immaturo: non voglio figli da lui. Cambierò idea quando maturerà.

Quindi, in caso di uno o più dubbi dichiarati, il parroco deve chiarirne la natura, cercare di comprenderne l'intensità soggettiva e accertare se siano stati superati.

Ad ogni modo, di tutto dovrebbe **lasciare chiara traccia nel verbale** dell'esame.

La seconda parte della domanda cerca di evitare il verificarsi di quel **vizio del consenso** che è ***l'errore dolosamente indotto*** per ottenere l'altrui consenso. Si tratta di **un errore relativo ad una qualità della persona, che può turbare gravemente la vita coniugale** (cf can. 1098).

Un errore accidentale, sulla qualità della persona, di regola non costituisce un *vizio* del consenso (cf can. 1097§2); lo diventa in via di eccezione, quando l'errore è indotto responsabilmente e con dolo specifico, cioè con la finalità di assicurarsi il consenso matrimoniale e quando oggetto dell'inganno è una qualità personale del coniuge, che può turbare in modo grave la vita matrimoniale.

Possiamo esemplificare alcune di queste qualità: ***la sterilità, l'omosessualità, una falsa posizione socio-professionale, la tossicodipendenza o l'uso di droghe, la sieropositività, la presenza di anomalie di carattere psicologico (anche se non per sé sole incapacitanti)***.

Se uno dei nubendi si limitasse ad enunciare un dubbio generico, ma è reticente, circa una qualità del genere, il parroco è tenuto a sollecitare il chiarimento.

Di fronte ad un ostinato rifiuto alla manifestazione del problema è opportuno il ricorso all'Ordinario per indagini più approfondite.

Ora fermiamo la nostra attenzione per un momento sulle ***anomalie di carattere psichico o psicologico***.

Si tratta di un tema molto delicato, che attiene non solo al vizio di consenso, ma anche con altre fattispecie di possibile invalidità matrimoniale, come le incapacità psichiche, che producono la nullità del matrimonio, indipendentemente dal fatto di essere più o meno conosciute dal soggetto che di esse non è portatore.

Sono previsti dalla legge canonica ***tre tipi di incapacità psichica***:

- 1) l'incapacità di assumere la decisione matrimoniale, perché ***il soggetto è privo di uso di ragione***;
- 2) l'incapacità di assumere la decisione matrimoniale perché ***il soggetto non ha la capacità di valutare criticamente i diritti e gli obblighi del matrimonio*** (can.

1095,1°: *stadi qualificati di malattie psicotiche o di intossicazione acuta derivanti da sostanze tossiche [alcool, droghe...]* o perché **il soggetto non ha la capacità di farsi carico di tali obblighi** (can. 1095, 2°: presenza di *gravi nevrosi, di disordini della personalità, di intossicazione cronica da sostanze tossiche, gravi stati di immaturità psicologica e/o affettiva*);

- 3) **l'incapacità totale di onorare gli obblighi matrimoniali essenziali**, facendosi carico **a titolo di obbligo giuridico** (can. 1095,3°: *disordini della personalità, disturbi della sessualità o intossicazione cronica da sostanze*).

Teniamo presenti due principi:

- *un soggetto va ritenuto capace fino a prova moralmente certa del contrario*, quindi anche in caso di dubbio.
- *Il criterio discriminante fra l'incapacità e la difficoltà* è costituito dal fatto che l'anomalia del soggetto deve intaccare in maniera sostanziale la facoltà di intendere e/o di volere, sotto il profilo della decisione matrimoniale che dell'assunzione e dell'assolvimento degli obblighi che ne conseguono.

Se emergessero questi casi il parroco dovrà invitare i fidanzati ad un chiarimento reciproco, per essere certo che anche il soggetto non psichicamente disturbato sia a conoscenza della situazione esatta dell'altro.

In secondo luogo il parroco procederà ad una valutazione sommaria della situazione sulla base di quelle informazioni che il nubendo disturbato gli vorrà fornire.

Tale valutazione può condurre a **tre possibilità**:

- 1) il parroco si convince che non ci sono gravi controindicazioni al matrimonio e conclude la pratica **procedendo alle nozze e verbalizzando accuratamente** quanto fatto nel fascicolo matrimoniale;
- 2) per il parroco la situazione resta oscura (ad es. *per evidente reticenza del nubendo interessato*) o continua ad avere un ragionevole dubbio di una incapacità. È opportuno che **deferisca la questione all'Ordinario**, che **potrà applicare il can. 1077§1** (vietare il matrimonio in un caso peculiare, per un tempo determinato, per una grave causa e fin tanto che questa perduri), richiedendo maggiori informazioni o mezzi di conoscenza che consentano di chiarire in modo più adeguato il problema (*es.: documentazione clinica, autorizzazione a parlare coi medici curanti, valutazione del soggetto presso un consultorio di fiducia...*). Se il soggetto non collabora, l'Ordinario può confermare la proibizione;
- 3) il parroco realizza una manifesta incapacità del soggetto (ad es. *un fidanzato che alla vigilia delle nozze esca da un reparto psichiatrico nel quale era stato ricoverato per una recidiva di un disturbo psicotico*) e dichiara agli interessati che, per quanto a lui compete, **non li può ammettere alle nozze**.

Saranno allora eventualmente questi a ricorrere all'Ordinario contro la decisione del parroco.

Come si può facilmente comprendere, si tratta di situazioni molto delicate, rese ancor più problematiche da quella che appare essere una certa trasformazione nella malattia psichica, almeno sotto il profilo dei suoi sintomi esteriori.

Con l'avvento degli psicofarmaci, capaci di contenere le manifestazioni più clamorose di alcuni disturbi, non capita quasi più di imbattersi in persone con evidenti comportamenti bizzarri, o in preda a deliri o allucinazioni.

Ci si trova di fronte a persone con disturbi della personalità, anomalie del carattere, ansia e indecisione di fronte alle responsabilità, situazioni molto sfumate, che richiedono comunque un discernimento prudente e paziente.

La terza sezione ha come titolo *Impedimenti o divieti*.

Appare meno articolata rispetto a quella dedicata al consenso, vuoi perché quest'ultimo è oggettivamente centrale nel sistema matrimoniale canonico, vuoi perché gli impedimenti previsti dalla legge canonica si presentano come un'eventualità statisticamente piuttosto rara.

La sezione comprende **sei domande, dalla 11 alla 16**.

Le prime due **domande** della sezione vertono sugli **impedimenti canonici in senso proprio**.

11 «ESISTONO VINCOLI DI CONSANGUINEITÀ TRA LEI E IL/LA FIDANZATO/A (can. 1091)?»

12 «ESISTONO ALTRI IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO CANONICO O DIVIETI ALLA CELEBRAZIONE?»

In realtà nella domanda n. 11 si fa oggetto specifico di uno solo dei **dodici impedimenti dirimenti** matrimoniali. Di tutti gli altri si fa generica inchiesta al quesito n. **12, estendendo la ricerca pure agli eventuali divieti (proibenti, quindi, ma non dirimenti) alla celebrazione** o almeno all'assistenza alle nozze.

Oltre a quello espressamente indicato, can. 1091 (**consanguineità**) [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso n. 18**, pag. 132 – cf **domanda pag. 213**], il parroco prenderà in esame, in particolare, gli **impedimenti** di:

- **disparità di culto** (can. 1086) [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso n. 17**, pag. 127 – cf **domanda pag. 17**];
- **ordine sacro** (can. 1087);
- **voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso** (can. 1088);
- **rapimento** (can. 1089) [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso n. 22**, pag. 138 – cf. **domanda pag. 217**];
- **crimine** (can. 1090) [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso n. 25**, pag. 144 – cf **domanda pag. 211**];
- **affinità in linea retta** (can. 1092) [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso n. 19**, pag. 134 – cf **domanda pag. 214**];
- **pubblica onestà** (can. 1093) [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso n. 20**, pag. 136 – cf **domanda pag. 215**];
- **parentela legale** (can. 1094) [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso n. 21**, pag. 137 – cf **domanda pag. 216**].

E i **divieti** per:

- **matrimonio misto** (can. 1124; cf Decreto, 48-52) [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso n. 16**, pag. 120 – **domande pagg. 207-2011**];
- **matrimonio dei girovagli** (can. 1071§1,1°; cf Decreto, 46) [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso n. 27**, pag. 146 – cf. **domanda pag. 222**];
- **matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica** (can. 1071§1,4°) [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso nn. 13-14**, pagg. 116-118 – cf. **domande pagg. 204-205**];
- **matrimonio di chi è irretito da censura** (can. 1071§1,5°; Decreto, 43) [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso n. 15**, pag. 119 – cf. **domanda pag. 206**];
- **matrimonio celebrato attraverso procuratore** (can. 1071§1,7°).

Si tratta di **impedimenti (o divieti) di diritto positivo**.

Vi sono altri due impedimenti, **di diritto naturale**, che discendono dalla stessa struttura del matrimonio: **l'impotenza copulativa** (can. 1084§1) e il **vincolo di un matrimonio precedente** (can. 1085§1).

Per quanto attiene alla prima, **la capacità copulativa al matrimonio va presunta** e non c'è ragione di farne indagine specifica, a meno che sorga qualche dubbio in merito, nel qual caso si dovrebbe procedere analogamente a come ipotizzato per la presenza di disturbi di carattere psichico.

Circa, invece, l'impedimento di vincolo precedente, si indaga già sufficientemente in sede di accertamento dello stato libero dei nubendi (cf domanda n. 2).

La **domanda** successiva del formulario fa riferimento al **divieto di assistere alle nozze** (cf can. 1071§1,6°) di quei soggetti i quali, pur non interessati all'**impedimento di età** (cf can. 1083§1), sono però **minorenni**, (al di sotto dei diciotto anni) (cf can. 97§1); nozze di cui i genitori del minore sono ignari o a cui sono ragionevolmente contrari:

13 «MINORI DI ANNI 18. I SUOI GENITORI SONO A CONOSCENZA DELLE SUE NOZZE? SONO CONTRARI?».

Le ragioni di questa disposizione risiedono:

- nella forte **possibilità di una scelta imprudente** in un soggetto pur giuridicamente abile e capace;
- nei **contrast**i che potrebbero derivare in caso di nozze celebrate **all'insaputa o contro il volere di genitori** e ad esse contrari su base di argomenti ragionevoli.

L'intervento dell'Odl può favorire una decisione più ponderata e rispettosa di tutte le esigenze e i valori in gioco.

Si ponga attenzione al fatto che, nel caso di matrimonio concordatario, non può essere trascritto al civile il matrimonio di un infra-sedicenne [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso n. 23/2**, pagg. 140-142 - **domanda pag. 219**] e che fra i sedici e i diciotto anni di età le nozze devono essere autorizzate dal Tribunale per i minorenni [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso n. 23/1**, pagg 140-142 - **domanda pag. 218**].

Si prende poi in considerazione nella **domanda 14** il caso di coloro che, in precedenza, hanno **già contratto tra loro matrimonio civile**:

«SPOSATI CIVILMENTE. QUALE È STATA LA RAGIONE DI QUESTA SCELTA? PERCHÉ ORA SI SPOSA IN CHIESA?».

La ragione di questo tipo di indagine è far sì che il nuovo matrimonio, che ovviamente sarà solo canonico, data la presenta già di un vincolo civile fra gli interessati, **non** obbedisca **solo** a delle **ragioni esteriori o di pura convenienza**, **ma** che sia accompagnato da una **rimeditazione del significato cristiano del matrimonio** (cf art. 44, n. 1 Decreto).

Ovviamente parliamo del matrimonio in cui almeno uno dei due contraenti sia cattolico, quindi tenuto all'osservanza della forma canonica di celebrazione, che l'abbia volontariamente omessa in occasione della precedente celebrazione solo civile [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso n. 2**, pagg. 87-89 – **domanda pag. 192**].

Nella **domanda 15** si affronta il caso di coloro che, tenuti all'osservanza della forma canonica, si fossero **in precedenza sposati civilmente con terzi** e ora intendono sposarsi con il futuro coniuge:

«SPOSATI CIVILMENTE CON ALTRI. HA GIÀ OTTENUTO LA SENTENZA DI DIVORZIO? ADEMPIE I DOVERI NATURALI DERIVANTI DALLA SUA PRECEDENTE UNIONE?».

La ragione di questa indagine (cf art. 44, nn. 2-3 Decreto) sta nel non disattendere gli obblighi naturali contratti nei confronti del coniuge precedente e degli eventuali figli [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, **caso n. 8**, pagg. 103-105 – **domanda pag. 201**].

Per quanto il **primo matrimonio** non sia per la Chiesa cattolica valido, e quindi riconoscibile come tale nel proprio ordinamento, esso è però un dato di fatto che non può essere cancellato nella vicenda dell'individuo.

Esso è, inoltre, **fonte di obblighi civili e morali**, che l'ordinamento canonico in qualche misura riconosce: certo non come propriamente coniugali, ma per esigenze di giustizia naturale.

Ovviamente ciò riguarda anche i **doveri genitoriali nei confronti dei figli** (sia riconosciuti che solo naturali) generati anche da una pura convivenza non matrimoniale.

Attenzione, però, perché per coloro che non sono tenuti all'osservanza della forma canonica di celebrazione delle nozze (ad esempio i non battezzati o i battezzati acattolici non ortodossi), il solo matrimonio civile è normalmente valido e produce l'impedimento di vincolo.

Per ammettere al matrimonio canonico non basta, quindi, la semplice verifica contenuta in questo quesito, ma occorre **accertare che il vincolo precedente effettivamente sia cessato**: per **morte, dichiarazione di nullità** o per **una delle forme di scioglimento previste dall'ordinamento canonico**.

L'ultima **domanda** dell'esame dei fidanzati, la **16**, concerne la questione particolare della **trascrivibilità del matrimonio concordatario** preoccupandosi di accertare che non vi siano ostacoli ad essa:

«ESISTONO IMPEDIMENTI O DIVIETI AL MATRIMONIO A NORMA DELLA LEGGE CIVILE O DELLA SUA TRASCRIZIONE?».

Oltre alle opposizioni che potrebbero essere sollevate in sede di richiesta di pubblicazioni civili, l'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, art. 8 e il Protocollo addizionale, n. 4 dichiarano espressamente quali siano gli **impedimenti alla trascrizione civile di un matrimonio concordatario** che lo **Stato italiano** considera **inderogabili**.

In sintesi:

- la non rispondenza ai requisiti di età richiesta (**al di sotto dei sedici anni o tra sedici e diciotto anni non autorizzati dal Tribunale dei Minori**);
- l'**interdizione per infermità di mente** [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, caso n. 24, pag. 143 – **domanda pag. 220**];
- la **sussistenza di un vincolo coniugale già civilmente valido fra i due interessati**;
- gli **impedimenti di crimine** e di **affinità in linea retta**, così come configurati dall'ordinamento civile [cf artt. 87 e 88 Codice civile].

Se si presenta una di queste fattispecie il parroco dovrà informare tempestivamente i fidanzati, per evitare che essi si trovino in seguito ignari e impreparati di fronte al rifiuto della trascrizione civile del matrimonio da loro celebrato.

Se del caso, poi, occorrerà **fare richiesta all'Ordinario per essere autorizzati a celebrare un matrimonio solo canonico**. Naturalmente, se vi sia una causa proporzionatamente grave e non vi sia la possibilità di rimuovere in tempi ragionevolmente brevi l'ostacolo che si oppone alla trascrizione:

- **per una persona cattolica, sposata solo civilmente, attualmente separata e in attesa di divorzio** [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, caso n. 7, pag. 100 – **domanda pag. 200**];
- **per una persona che ha ottenuto sentenza canonica di nullità matrimoniale o dispensa da matrimonio rato e non consumato** [cf *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, casi nn. 9-10, pagg. 106-109, **domande pagg. 202-203**].

La sottoscrizione, la data e il timbro parrocchiale

Il verbale dell'esame dei fidanzati si conclude con:

- la **sottoscrizione da parte dei nubendi e del parroco**;
- l'indicazione della **data in cui venne redatto**;
- l'**apposizione del timbro parrocchiale**.

Trattandosi di un atto ufficiale è importante curare anche questi aspetti di carattere apparentemente solo formale perché hanno **un rilievo sostanziale**.

Da parte dei fidanzati, la sottoscrizione conferma la solennità delle dichiarazioni rese e degli impegni assunti e attesta la possibilità di attribuzione a loro le dichiarazioni verbalizzate nell'atto.

Nei procedimenti giudiziari in merito all'eventuale nullità di matrimonio, talvolta si usa sottoporre agli interessati il verbale dell'esame dei fidanzati conservato nel fascicolo prematrimoniale e da loro firmato, per chiedere ragione di eventuali dichiarazioni discordanti rese in quella sede e in quella, invece, processuale.

L'esperienza del nostro Tribunale dice che, talvolta, è capitato di vedersi recapitare dei verbali di esame addirittura non firmati!; oppure si è accertato che la firma a suo tempo omessa, era stata apposta poi in modo apocrifo dal parroco!!

Da parte del parroco, la firma e il timbro garantiscono l'autenticità e la pubblicità del documento (cf can. 1540§1).

La data, infine, costituisce il **termine sulla base del quale computare il periodo di validità di sei mesi del verbale (cf. Decreto, 10)**.

Un esame dei fidanzati redatto il 14 maggio 2020 verrà a scadere (e a dover essere, quindi, rinnovato) se il matrimonio non sarà stato celebrato entro il 15 novembre 2020 (quello redatto il 30 agosto 2020 scadrà il 28 febbraio 2021).

CONCLUSIONE

Al termine di quest'analisi sul significato e sui contenuti dell'esame dei fidanzati, vorrei richiamare i **principi di fondo che presiedono a questo adempimento**, indicando gli atteggiamenti più pertinenti con i quali affrontarlo.

Il principio più fondamentale è quello della fiducia nella persona e nelle sue capacità razionali, nonché nel **metodo del dialogo**, presupposti e metodo che appaiono i più adatti a chiarire e approfondire la decisione importante di celebrare il matrimonio.

L'atteggiamento che ne consegue è quello del **senso di responsabilità da suscitare**:

- **nei nubendi**, che devono sapere che **dalla lealtà del loro comportamento dipendono la validità giuridica e la riuscita del loro matrimonio**;
- e anche **nei pastori**, che non devono rinunciare ad **esercitare con diligenza il loro ufficio**.

Diligenza non è rigidità né autoritarismo, ma piuttosto **paziente azione pastorale** basata sul **rispetto della verità oggettiva e sulla disciplina ecclesiale**.

È ben vero che le norme puramente positive come quelle alla base dell'esame dei fidanzati potrebbero anche mutare e, anzi, che qualche parroco potrebbe far presenti delle modifiche che ritenesse opportune; purtroppo, quando egli agisce come rappresentante ufficiale della Chiesa è tenuto a rispettarle e applicarle.

Le persone che chiedono alla Chiesa di essere ammesse al matrimonio canonico hanno il diritto di essere trattate secondo quelle che sono la dottrina e la disciplina della Chiesa e di trovare nel parroco un loro fedele e saggio amministratore.

Adattato da: Paolo Bianchi, *L'esame dei fidanzati: disciplina e problemi*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 15(2002), pp. 354-394.